



DECRETO N. 305 DEL 22/12/2023

OGGETTO: Manente Spurghi s.r.l. – Installazione di smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata in Comune di Salzano (VE), in via dell'Artigianato 13.
Approvazione del progetto di modifica dell'installazione e adeguamento delle prescrizioni tecniche dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività individuate ai Punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II d.lgs. n. 152/2006.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si approva il progetto di modifica presentato dalla Ditta Manente Spurghi s.r.l. e si modificano le prescrizioni tecniche dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DDDATE n. 4 del 10.01.2022 per l'installazione ubicata in Comune di Salzano (VE), in via dell'Artigianato 13.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

RICHIAMATO il procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 568/2018) conclusosi con decreto DDATST n. 4 del 13.01.2022 e i relativi allegati:

- Allegato A - provvedimento favorevole di compatibilità ambientale di cui al decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 24 del 02.09.2021;
- Allegato B - provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 4 del 10.01.2022 comprensivo di:
 - i. approvazione del progetto denominato *“Autorizzazione Integrata Ambientale di Manente Spurghi s.r.l. - Installazione di smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata in Comune di Salzano (VE), via dell'Artigianato 13”*;
 - ii. autorizzazione all'esercizio per l'intera installazione di gestione di rifiuti della Ditta Manente Spurghi s.r.l. (P.IVA./C.F. 03731650275), con sede legale e ubicazione installazione in Comune di Salzano (VE), via dell'Artigianato 13

PRESO ATTO che i lavori per il progetto approvato con DDDATE n. 4 del 10.01.2022 sono stati avviati in data 08.09.2022 come da comunicazione della ditta trasmessa in data 07.09.2022 e acquisita al prot. reg. n. 424005 del 14.09.2022;

CONSIDERATO che in data 27.02.2023 la Ditta ha presentato, ai competenti uffici regionali, istanza di procedura di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018) per il progetto di modifica di quanto autorizzato con DDATST n. 3 del 13.01.2022;

RICHIAMATO il verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 14.06.2023 e le condizioni ambientali ivi contenute;

PRESO ATTO che il Decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 33 del 20.06.2023 che ha escluso il progetto *“dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali ivi riportate”*;

CONSIDERATO che il Decreto sopracitato riporta inoltre in premessa le seguenti condizioni:

VISTI con riferimento alla richiesta di inserimento della Linea di Trattamento Biologico, gli esiti dell'approfondimento svolto dalla Ditta al Punto 3) della nota di riscontro alla richiesta di integrazioni datata 23/05/2023, segnatamente riguardo le concentrazioni stimate in uscita dal comparto chimico-fisico

(per l'ingresso al biologico) e le concentrazioni stimate in uscita dal trattamento biologico, nonché la conseguente percentuale di abbattimento che è possibile calcolare per taluni parametri (ad esempio B, Fe, Zn, Idrocarburi, Tensioattivi);

TENUTO CONTO che non è stata fornita una valutazione del parametro Alluminio, pur previsto nella Tabella di cui al punto 12 dell'AIA vigente;

CONSIDERATO che al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo è necessario approfondire gli aspetti connessi alle caratteristiche dei rifiuti/reflui in ingresso al comparto biologico al fine di garantirne un efficace abbattimento, in assenza di “mera” diluizione;

CONSIDERATO che la Ditta ha inoltre richiesto l'incremento delle soglie di concentrazione dei rifiuti in ingresso al chimico-fisico, con particolare riferimento a Al, Fe, Mn, Zn, Idrocarburi e Tensioattivi Totali, motivato dall'implementazione del nuovo flottatore (e del comparto biologico per i parametri organici), nonché dalla prestazionalità del comparto chimico-fisico, che risulterebbe originariamente approvato con valori soglia estremamente “cautelativi”;

RITENUTO di stabilire che prima del rilascio del provvedimento di modifica autorizzativa la Ditta presenti una relazione tecnica approfondita nel merito degli aspetti tecnici e scientifici sopra considerati;

CONSIDERATO che la Ditta ha dichiarato di mantenere una gestione distinta dei fanghi prodotti dai differenti trattamenti e che tale modalità debba essere fissata nel provvedimento autorizzativo;

PRESO ATTO che, in sede di trasmissione delle integrazioni la Ditta ha scelto di rinunciare alla richiesta di modifica relativamente alla possibilità, per alcune tipologie di rifiuti in ingresso all'installazione, di saltare i processi di grigliatura e dissabbiatura e passare direttamente alla fase di eliminazione degli idrocarburi.

CONSIDERATO che, fermo restando le valutazioni sugli impatti generati dalle modifiche proposte, relativamente agli aspetti puramente gestionali (valori delle soglie di concentrazione dei rifiuti in ingresso, attività di controllo del refluo fra comparto chimico-fisico e biologico, gestione dei carichi non conformi e dei fanghi prodotti, etc.) si rimanda alla successiva fase istruttoria presso gli uffici regionali competenti per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per la valutazione e la definizione di dettaglio degli stessi;

CONSIDERATO inoltre che il Decreto di esclusione riporta la seguente previsione: “Si rimanda alla successiva fase istruttoria presso gli uffici regionali competenti per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale l'applicazione delle BAT previste per le emissioni in atmosfera ai sensi della Decisione 2018/1147”

PRESO ATTO che la Ditta in data 10.07.2023 ha trasmesso l'istanza di riesame acquisita al prot. reg. n. 370874-370879-370890 del 10.07.2023;

RICHIAMATA la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e indizione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 trasmessa con prot. reg. n. 382113 del 17.07.2023;

RICHIAMATA la nota di convocazione Conferenza di Servizi per il giorno 26 settembre 2023 trasmessa con prot. reg. n. 429902 del 10.08.2023;

VISTI gli esiti del primo incontro della Conferenza dei Servizi del 26.09.2023 per l'approvazione del progetto di modifica della Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui al verbale trasmesso con nota prot. n. 565198 del 18.10.2023, sospesa per richieste di chiarimenti/precisazioni;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa con nota del 09.11.2023 ed acquisita al prot. reg. n. 608266 del 10.11.2023;

VISTA la convocazione della Conferenza dei Servizi del 05.12.2023 comunicata nota prot. reg. n. 616727 del 15.11.2023;

VISTI gli esiti della Conferenza dei Servizi del 05.12.2023 di cui al verbale trasmesso con prot. reg. n. 677765 del 21.12.2023;

PRESO ATTO della documentazione trasmessa dalla Ditta in seguito alla seduta della Conferenza dei Servizi con nota del 06.12.2023 e acquisita la prot. reg. n. 652192 del 06.12.2023;

CONSIDERATO che lo stoccaggio deve essere condotto in modo che la natura /composizione del rifiuto non venga modificata, il codice CER resti il medesimo, le eventuali HP restino le medesime e sia identificabile il produttore iniziale che ha conferito il rifiuto; considerato altresì che l'accorpamento non è da considerarsi una commistione funzionale alle successive operazioni condotte presso l'installazione (in quanto le equalizzazioni sono incluse nei relativi trattamenti);

VISTA la Decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1147 della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

CONSIDERATO che le BAT *Conclusions* 2018 di settore (BAT n. 2) impongono al gestore di avere contezza delle caratteristiche dei rifiuti indirizzati ad ogni specifico trattamento;

CONSIDERATO quindi che dovranno essere accettati al trattamento solamente quei rifiuti per i quali sia dimostrabile, a partire dalle analisi chimiche, l'effettiva efficacia dei trattamenti previsti;

RITENUTO per quanto sopra e in ottemperanza a quanto previsto dalle BAT di settore relativamente al monitoraggio dei trattamenti, di prevedere un monitoraggio analitico del refluo tra il trattamento chimico/fisico e biologico dei parametri elencati in tab. 5 dell'Allegato 5 alla parte III del d.lgs. n. 152/06 e di ogni altro parametro ritenuto critico, al fine di quantificare il corretto dosaggio dei reagenti utilizzati e al fine della verifica dell'efficienza del trattamento rispetto alle caratteristiche dei rifiuti in ingresso;

CONSIDERATI i BAT-AEL previsti dalla tabella 6.2 della BAT 20 (BAT *Conclusions* 2018 di settore);

RITENUTO di integrare per lo scarico in fognatura, in conformità alle BAT *Conclusions* 2018 di settore e qualora inferiori a quelli indicati nel d.lgs. 152/06, i limiti (BAT-AEL) previsti dalla tabella 6.2 della BAT 20 e le relative frequenze di monitoraggio (BAT 7);

RITENUTO di non applicare i limiti (BAT-AEL) previsti dalla tabella 6.2 della BAT 20 per il solo parametro AOX, così come definito nelle BAT *Conclusions* 2018 di settore, in quanto il parametro specifico e la metodica indicata (EN ISO 9562) non vengono adottati dai laboratori di analisi ARPAV, quale riferimento in sede di contenzioso, e in quanto attualmente la normativa nazionale e regionale applica limiti alle famiglie di composti che includono parte degli AOX; in sede di prossimo riesame dovrà essere valutata la necessità di inserire tale parametro;

RITENUTO di prevedere che i composti PFAS per i quali nella determinazione analitica è necessario considerare sia gli isomeri lineari sia gli isomeri ramificati siano esclusivamente il PFOS e il PFOA, in relazione alla limitata disponibilità dei relativi standard analitici;

RITENUTO di applicare per le emissioni convogliate in atmosfera, in conformità alle BAT *Conclusions* 2018 di settore per le installazioni di trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa (BAT 53) e trattamento biologico dei rifiuti (BAT 34), la verifica dei parametri NH₃, HCl, TVOC e Polveri con le relative frequenze di monitoraggio (BAT 08) e nel rispetto dei limiti ivi indicati (BAT-AEL);

RITENUTO, con riferimento al parametro TVOC, di escludere il contributo in termini di metano causato dalla degradazione della componente biodegradabile nel rifiuto o nel mix di rifiuti oggetto di trattamento, in quanto il BAT-AEL si riferisce esclusivamente a rifiuti non biodegradabili;

CONSIDERATO che l'istruttoria ha positivamente valutato l'applicazione delle BAT nell'installazione in relazione alle BAT *Conclusions* 2018 e che pertanto si considera ottemperata la previsione di cui al comma 3, lett. a) dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/2006;

RITENUTO per tutto quanto argomentato, con il presente provvedimento:

- di prendere atto delle risultanze favorevoli degli incontri della Conferenza di Servizi del 26.09.2023 e del 05.12.2023;
- di approvare il progetto di modifica presentato dalla Ditta Manente Spurghi s.r.l. (P.IVA./C.F. 03731650275), relativo all'installazione ubicata in via dell'Artigianato 13 in Comune di Salzano (VE);
- di modificare le prescrizioni tecniche dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'Allegato A del DDDATE n. 4 del 10.01.2022;

DECRETA

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. Si prende atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi di cui all'art. 14-ter della L. 241/1990 espresse nella seduta del 26.09.2023 e 05.12.2023;
3. Si approva il progetto di modifica denominato "*Manente Spurghi s.r.l. – Richiesta modifica Autorizzazione Integrata Ambientale*" per l'installazione di cui trattasi;
4. Si conferma alla Ditta Manente Spurghi s.r.l. (P.IVA./C.F. 03731650275), con sede legale e ubicazione installazione in Comune di Salzano (VE), via dell'Artigianato 13, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività previste ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 rilasciata con DDDATE n. 4 del 10.01.2022 nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nell'**Allegato A** al presente provvedimento che sostituisce l'Allegato A al DDDATE n. 4 del 10.01.2022;
5. Si conferma che l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DDDATE n. 4 del 10.01.2022 è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006; in ogni caso il Gestore è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 10 anni, si prescrive inoltre che:
 - in caso di ottenimento della certificazione ISO 14001, la validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 12 (dodici) anni a partire dall'emanazione del DDDATE n. 4 del 10.01.2022;
 - in caso di ottenimento della certificazione ISO 14001 il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia e ad ARPAV, l'avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa;
 - in caso di ottenimento della certificazione ISO 14001 il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Città Metropolitana di Venezia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell'eventuale mancato rinnovo;
6. Si conferma che ai sensi di quanto stabilito dal comma 11 dell'art. 29-quater del d. lgs. n. 152/2006, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DDDATE n. 4/2022 comprende le seguenti autorizzazioni:
 - autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti, ai sensi della parte IV del d.lgs. n. 152/2006;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del d.lgs. n. 152/2006;
 - autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;
7. La Ditta, prima dell'avvio dell'impianto nella nuova configurazione di progetto, è tenuta a presentare alla Città Metropolitana di Venezia l'aggiornamento delle garanzie finanziarie ai sensi della DGRV n. 2721/2014; qualora la prestazione delle garanzie finanziarie tramite fidejussione sia inferiore alla data di scadenza del presente provvedimento, la Ditta dovrà provvedere al suo rinnovo almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa, pena la perdita di validità della presente autorizzazione.
8. La Ditta deve trasmettere a Regione, Città Metropolitana di Venezia, ARPAV e Comune di Salzano la comunicazione di inizio dei lavori di modifica;
9. La Ditta dovrà trasmettere a Regione, Città Metropolitana di Venezia, ARPAV e Comune di Salzano, la comunicazione di fine lavori di modifica e la data di avvio dell'impianto nella nuova configurazione;
10. Entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio dell'impianto nella nuova configurazione, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, la Ditta dovrà trasmettere a Regione, Città Metropolitana di Venezia, ARPAV e Comune di Salzano il certificato di collaudo funzionale per le modifiche realizzate (o intera installazione se non trasmesso nel frattempo);
11. La ditta deve operare secondo le prescrizioni tecniche contenute in **Allegato A** al presente provvedimento che sostituisce integralmente l'Allegato A al DDDATE n. 4 del 10.01.2022;
12. Il presente provvedimento è comprensivo dei seguenti Allegati:

- **Allegato A:** Prescrizioni tecniche
 - **Allegato A1:** Elenco dei rifiuti per codice EER e indicazione delle operazioni autorizzate;
 - **Allegato A2:** Planimetria di layout;
 - **Allegato A3:** Individuazione dei punti di emissione in atmosfera e rete di aspirazione;
 - **Allegato A4:** Individuazione dei punti di scarico e rete di raccolta;
 - **Allegato A5:** Atto di assenso Veritas prot. n. 94388/21 del 25.10.2021;
13. Il presente provvedimento è notificato alla Manente Spurghi S.r.l., comunicato al Comune di Salzano (VE), Città Metropolitana di Venezia, ARPAV e Veritas S.p.A.
14. Il presente provvedimento assume efficacia dalla data di notifica di cui sopra.
15. Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
16. Il presente provvedimento conclude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 382113 del 17.07.2023.
17. Il presente atto è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
18. Si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Direttore
Dott. Paolo Giandon
FIRMATO DIGITALMENTE